



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERÉ DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC

LETTERA-CIRCOLARE

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici
-Direzione generale per la regolazione
e i contratti pubblici
--Divisione 3
dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

ALL'ANAC - Autorità nazionale anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: **Società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. "c", del DLGS 50/2016) e società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. "b" del DLGS 50/2016) - Nomina del direttore tecnico e sua iscrivibilità del registro delle imprese (art. 6, comma 1, lett. "d", del DM 263/2016) - Problematiche interpretative.**

L'art. 6, comma 1, lett. "d", del DM 263/2016, dispone che <<i soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali i seguenti dati:

[...]

d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico>>.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705– fax +39 06 47055338
marco.maceroni@mise.gov.it
gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it



Tale disposizione ha dato luogo a non indifferenti difficoltà interpretative, in particolare per quanto concerne gli eventuali adempimenti che la stessa comporta verso il registro delle imprese.

All'esito del coordinamento tra questa Amministrazione, il MIT e l'ANAC si è pervenuti alla conclusione che la norma in parola, nella sua attuale formulazione, non individui un obbligo pubblicitario, verso il registro delle imprese, in senso tecnico, ma che, comunque, la disposizione in questione possa essere il presupposto per l'iscrizione nel registro delle imprese dei direttori tecnici in parola, su base volontaria (quindi senza termine perentorio e senza sottoposizione a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2630 c.c.), costituendo, poi, la presentazione di detta istanza di iscrizione, il momento da cui decorre il termine di cinque giorni, previsto dal ridetto art. 6, comma 1, lett. "d", del DM 263/2016, per comunicare all'ANAC la delibera di nomina di tali direttori tecnici (si veda, al riguardo, il comunicato emesso dal ANAC, **all. 1**).

Si invitano pertanto codesti Uffici a consentire, ai sensi del citato art. 6, comma 1, lett. "d", del DM 263/2016, la presentazione di istanze di iscrizione dei propri direttori tecnici da parte delle società di ingegneria e delle società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettere "b" e "c", del DLGS 50/2016, nonché degli altri soggetti richiamati dal predetto articolo 6 per i quali sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, costituendo tali istanze, se non un adempimento pubblicitario obbligatorio, comunque il presupposto per procedere all'adempimento verso l'ANAC previsto dal ripetuto DM 263.

Tale adempimento potrà eseguirsi, in via transitoria ed in attesa di una possibile ridefinizione della procedura prevista dal citato art. 6 del DM 263, mediante l'utilizzo del codice RTC (= RESPONSABILE TECNICO), disponibile nella tabella CAT (= CARICHE TECNICHE).

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)



ALL. 1

Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Comunicato del Presidente del 15 novembre 2017

Chiarimenti in ordine all'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del d.m. 263/2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Attese le segnalate difficoltà per le Camere di commercio di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di nomina del direttore tecnico dei soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del d.m. 263/2016, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 15 novembre 2017 ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti sul termine di comunicazione dei dati per l'inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali.

In particolare, il termine per la trasmissione all'Autorità della delibera di nomina del direttore tecnico, fissato dalla norma in cinque giorni dall'iscrizione dell'atto di nomina sul registro delle imprese, deve ritenersi decorrere dalla comunicazione dell'atto di nomina del direttore tecnico al registro delle imprese, indipendentemente dall'intervenuta registrazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data

Il Segretario
Maria Esposito

